

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n.7

"Attività di tassidermia e di imbalsamazione" Art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998".
(GU n. 40 del 5-10-2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'Art. 60, comma 1 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria";

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1155 del 3 agosto 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento relativo all'"Attività di tassidermia e di imbalsamazione, Art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 60 comma 1, legge regionale n. 27/1998, disciplina l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono delegate alle province territorialmente competenti.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione d'esame per l'abilitazione venatoria di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 27/1998, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla provincia su segnalazione del comitato tecnico provinciale.

2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possieda i seguenti requisiti:

a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria;

b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie;

c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.

3. La domanda di ammissione all'esame è indirizzata alla provincia territorialmente competente, servizio caccia.

4. La provincia decide il calendario annuale per lo svolgimento

degli esami.

5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di commercio, industria ed artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti all'esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dell'attestato rilasciato dalla provincia ai sensi della precedente normativa regionale.

6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l'attività di tassidermia esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'ente stesso.

Art. 3.

Oggetto dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione

1. E' consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a:

- a) Specie selvatiche di cui all'Art. 31 legge regionale n. 27/1998, purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;
- b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti;
- c) Fauna domestica, nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie;
- d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art. 4

A d e m p i m e n t i

1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dell'Art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti.

Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla provincia competente per territorio:

- a) la specie dell'esemplare;
- b) il sesso;
- c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto;
- d) la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare.

Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il trenta di ogni mese.

2. Il Tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di

cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla provincia e all'osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla provincia competente per territorio, indicante le generalità, il numero dell'autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la provincia competente abbia sollevato eccezioni, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica.

5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette d'allevamento, per i quali le province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal privato.

6. Le province possono chiedere a fini didattici la disponibilità dell'animale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilità permanente le province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 5.

Preparazione tassidermica in proprio

In deroga a quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.

Art. 6.

Sanzioni - Sospensione - Revoca

1. L'inadempienza alle disposizioni dell'Art. 4 commi 1 e 2, comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'Art. 48 comma 22 della legge regionale n. 27/1998 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

E' prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un anno.

2. In caso di recidiva l'autorizzazione e' revocata.

3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 49, lettera p), della legge regionale n. 27/1998.

Art. 7.

V i g i l a n z a

1. Il tassidermista o l'imbalsamatore e' tenuto a consentire, agli agenti di cui all'Art. 44, comma 1, lettera a), la visione dei registri e dei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie

protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla provincia che rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare l'apposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 3 ottobre 2001

FITTO